

Bruxelles, 31.10.2023  
COM(2023) 686 final

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Relazione dell'Unione europea sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto (a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004CE e la decisione 13/CMP.1 della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto)**

{SWD(2023) 348 final}

## **Relazione sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto**

La presente relazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna costituiscono la relazione dell'Unione europea sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("il protocollo di Kyoto") per il secondo periodo di impegno (2013-2020) del protocollo di Kyoto (di seguito: "il periodo true-up"), ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013<sup>1</sup>, conformemente alle pertinenti decisioni della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto<sup>2</sup>.

Questi documenti saranno trasmessi al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) entro il 24 ottobre 2023.

Le informazioni contenute nella relazione agevoleranno la valutazione del rispetto da parte dell'Unione europea (UE) degli impegni che si è assunta a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno. Tale valutazione si baserà sul confronto tra la quantità di unità valide per il secondo periodo di impegno ritirate alla fine del periodo true-up e le emissioni aggregate per il secondo periodo di impegno. Il periodo supplementare per l'adempimento degli impegni è terminato il 9 settembre 2023.

L'UE, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno convenuto di rispettare congiuntamente i loro impegni quantificati di limitazione o riduzione delle emissioni a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto per il secondo periodo di impegno del protocollo, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo<sup>3</sup>. L'UE, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno convenuto un impegno quantificato di riduzione delle emissioni che limita le loro emissioni medie annue di gas ad effetto serra durante il secondo periodo di impegno all'80 % della somma delle rispettive emissioni nell'anno di riferimento, come ripreso nell'emendamento di Doha.

La decisione (UE) 2015/1339<sup>4</sup> del Consiglio stabilisce i termini dell'accordo per l'adempimento congiunto nonché i rispettivi livelli di emissione di ciascuna delle parti di tale accordo. I livelli di emissione definiscono le quote assegnate agli Stati membri e all'Islanda per il secondo periodo di impegno. Tali livelli di emissione sono stati determinati sulla base della legislazione dell'Unione in vigore per il periodo 2013-2020 nell'ambito del pacchetto clima-energia<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

<sup>2</sup> Decisioni 5/CMP.1, 13/CMP.1, 15/CMP.1, 22/CMP.1, 27/CMP.1, 1/CMP.8, 1/CMP.17, 3/CMP.11 e 4/CMP.11.

<sup>3</sup> FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1).

<sup>5</sup> Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

La quantità assegnata congiuntamente dell'UE, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto è pari alla percentuale fissata per l'UE, i suoi Stati membri e l'Islanda nella terza colonna dell'allegato B del protocollo di Kyoto come sostituito dall'emendamento di Doha (80 %) delle emissioni prodotte nell'anno di riferimento moltiplicata per otto.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del protocollo di Kyoto, il recesso del Regno Unito dall'UE avvenuto il 1° febbraio 2020 non incide sugli impegni previsti per il secondo periodo di impegno.

La quantità assegnata congiuntamente che risulta dal calcolo suddetto è pari a 37 604 433 280 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente<sup>6</sup>. La quantità assegnata dell'UE è determinata in linea con i termini dell'accordo per l'adempimento congiunto ed è pari a 15 813 089 338 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente<sup>7</sup>. Le quantità assegnate congiuntamente degli Stati membri e dell'Islanda sono pari a 21 791 343 942 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.

### **Ritiro di unità di Kyoto**

Il protocollo di Kyoto è stato ratificato dall'Unione europea, all'epoca la Comunità europea, e dai suoi Stati membri il 31 maggio 2002. In occasione della conferenza sul clima di Doha del dicembre 2012, le parti firmatarie del protocollo di Kyoto hanno adottato l'emendamento di Doha, che introduce un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020 ("l'emendamento di Doha"). L'Unione, i suoi Stati membri e l'Islanda hanno notificato i termini dell'accordo per adempiere congiuntamente agli impegni dell'UE, dei suoi Stati membri e dell'Islanda a norma dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto nel secondo periodo d'impegno in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 del medesimo<sup>8</sup>. Al momento dell'accordo gli Stati membri erano i 28 paesi seguenti: il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il totale cumulativo di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente da ritirare nell'ambito dell'adempimento congiunto è calcolato come la somma della quantità di tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente nei conti dei ritiri nei registri dell'UE, dei 27 Stati membri, del Regno Unito e dell'Islanda e ammonta a 33 731 035 055 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.

### **Riporto di unità di Kyoto**

Poiché il protocollo di Kyoto non prevede un terzo periodo d'impegno, l'UE non chiederà di effettuare il riporto delle unità.

Il quantitativo totale di unità nei conti di deposito degli Stati membri che gli Stati membri hanno chiesto di riportare sarà comunicato nelle relazioni degli Stati membri sul periodo supplementare per l'adempimento degli impegni previsti dal protocollo di Kyoto.

---

<sup>6</sup> [FCCC/IRR/2016/EU](#).

<sup>7</sup> [FCCC/IRR/2016/EU](#).

<sup>8</sup> FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.